



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO"
Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10
COD. MECCANOGRAPHICO CEIC82900P - COD. FISCALE 80106720610 - COD. UNIVOCO UF6WZ4
CONTATTI: SEGRETERIA - D.S. - D.S.G.A. Tel. 0823 378590/378641
EMAIL: ceic82900p@istruzione.it - PEC: ceic82900p@pec.istruzione.it
IBAN: IT 90 Q 08987 75020 000000300874 - C/C POSTALE: 12289815
SITO WEB: www.icboscoporticodicaserta.edu.it

PROTOCOLLO DI INTESA

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero* siglato in data 2/12/2020

TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTICO DI CASERTA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020 (di seguito: Accordo);

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020.

- a. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2 co. 2 lettera a1) dell'Accordo):
- Assistenti amministrativi: n. 1;
 - Collaboratori scolastici: n. 1 per plesso, per l'uso dei locali interessati (ivi compresa la Segreteria), per l'apertura e chiusura dei plessi interessati, per la vigilanza sull'ingresso principale.
 - Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo riportate al punto 3 del presente Protocollo.

b. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (art. 2 co. 2 lettera a2) dell'Accordo):

- Collaboratori scolastici: n. 1

c. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1) dell'Accordo):

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Assistenti amministrativi: n. 1;
- Collaboratori scolastici: n. 1.

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili.

L'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili avverrà prioritariamente su dichiarazione di disponibilità volontaria e successivamente secondo l'ordine di cui alla graduatoria di istituto in senso crescente (ovvero dall'ultimo al primo) e progressivo.

3. Operazioni di scrutini e esami finali (Art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo).

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa.

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai punti precedenti.

Portico di Caserta lì 10 febbraio 2021

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Falco



PER LE OO.SS.

FLC CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola

SNALS CONFSAI

GILDA UNAMS

ANIEF